







Regione Abruzzo

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo

(DGR n. 586/2022 e ss.mm.ii.)

(Allegato A)

BANDO PUBBLICO 2023

(sotto condizione)1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

relative all'intervento

SRA 1 – PRODUZIONE INTEGRATA

| Tipo di intervento | ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione | | |
|---|--|----------------------|--|
| Intervento | SRA1-ACA 1 PRODUZIONE INTEGRATA | | |
| Servizio competente | Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità | | |
| Ufficio competente | Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile | | |
| Scadenza presentazione domanda | 15/05/2023 | | |
| Responsabili procedimento Coordinamento Attuazione | Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità | | |
| Dotazione Finanziaria | SRA1-ACA 1 - Produzione Integrata | Euro 8.000.000,00 | |

Il presente bando regola l'applicazione dell'intervento ACA 1 - produzione integrata, del PSP 23-27 e Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento, l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse per l'annualità 2023.

¹ Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione (rif. par.2 -clausola di salvaguardia).

INDICE

| Art. 1. | PREMESSA | 3 |
|----------|---|----|
| Art. 2. | Clausola di salvaguardia | 3 |
| Art. 3. | Finalità e obiettivi | 3 |
| Art. 4. | Ambito di intervento | 4 |
| Art. 5. | Beneficiari | 4 |
| Art. 6. | Requisiti e condizioni di ammissibilità | 4 |
| Art. 7. | IMPEGNI | 5 |
| Art. 8. | Decorrenza e durata degli impegni | 10 |
| Art. 9. | Collegamento con altri interventi | 10 |
| Art. 10. | Entità del sostegno | 10 |
| Art. 11. | Dotazione finanziaria | 11 |
| SEZIONE | II – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI | 11 |
| Art. 12. | CAUSE DI FORZA MAGGIORE | 11 |
| Art. 13. | Trasferimento degli impegni | 12 |
| Art. 14. | Clausola di revisione | 12 |
| Art. 15. | PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI sostegno/pagamento | 12 |
| Art. 16. | Modifica della domanda di sostegno | 13 |
| Art. 17. | CONTROLLI E SANZIONI | 13 |
| Art. 18. | Procedimento istruttorio | 13 |
| Art. 19. | RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI | 14 |
| Art. 20. | INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ | |
| Art. 21. | DISPOSIZIONI GENERALI | 15 |
| SEZIONE | III – RIFFRIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI | 15 |

ART. 1. PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRA01-ACA 1 - produzione integrata, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) attualmente in corso di negoziato per la sua formale approvazione da parte della Commissione europea.

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento ACA 1 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo

ART. 2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 1. La Regione Abruzzo ha adottato con la massima tempestività il proprio CSR al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di tutti gli interventi "a superficie" sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto all'attuale periodo di programmazione in corso di completamento e al fine di imprimere da subito la massima capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP e dei CSR regionali non è stato ancora completato e considerato che il PSP è stato approvato dalla Commissione Europea lo scorso 2 dicembre 2022, il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 2. La Regione Abruzzo, in relazione a quanto sopra, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 3. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA1, sia a livello di PSP così come approvata dalla Commissione, che di CSR;
 - che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione;
 - qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente bando, queste si intenderanno automaticamente adottate.

ART. 3. FINALITÀ E OBIETTIVI

- 1. Il presente bando regola le azioni previste dall'intervento ACA 1 Produzione integrata del Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 e dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo.
- 2. L'intervento concorre agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo e migliorando il sequestro del carbonio grazie alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.
- 3. L'intervento "Produzione Integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).

- 4. Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, potranno essere promosse nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti. La Regione Abruzzo relativamente agli interventi SRH03 e SRH01 prevede l'inserimento di una priorità per i beneficiari che aderiscono a ACA 1.
- 5. Può essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA01 anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

SEZIONE I – INTERVENTO SRA01-ACA 1 PRODUZIONE INTEGRATA

ART. 4. AMBITO DI INTERVENTO

1. L'azione SRA01-ACA1 PRODUZIONE INTEGRATA è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

ART. 5. BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati, enti pubblici gestori di aziende agricole e altri gestori del territorio che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

ART. 6. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono presentare la domanda i soggetti di cui all'articolo art. 5 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività", come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027¹.

REQUISITI OGGETTIVI

- 2. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
 - a) possedere o detenere una superficie agricola minima a premio (Superficie Oggetto all'Impegno -SOI-) di almeno 1 ettaro;
 - b) assoggettare almeno il 50% della superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale alla misura, senza colture parallele², esclusi i prati e pascoli permanenti, fermo restando il vincolo sulle stesse superfici/appezzamenti impegnati all'atto della domanda di sostegno;
 - c) adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata; le aziende sono tenute ad aderire e rispettare le procedure definite e revisionate dal MASAF -Direzione generale dello Sviluppo Rurale "SQNPI ADESIONE GESTIONE E CONTROLLO/2023 MODALITÀ DI ADESIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI PRODUZIONE INTEGRATA" (e ss.mm.ii) approvate dall'Organismo

L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

² Per colture parallele si intendono quelle effettuate in azienda con la stessa specie, coltivate con metodi sia di produzione certificata SQNPI sia convenzionali.

Tecnico Scientifico, aggiornate sul sito internet di RETE RURALE (https://www.reterurale.it). Ai fini dell'attuazione della tipologia di intervento ACA 1, il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata è utilizzato unicamente come Sistema Informativo, per l'attuazione dell'impegno ad adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione Abruzzo;

- d) le superfici eleggibili devono essere individuate sul sistema SQNPI.
- 3. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate dal successivo art. 12.

ART. 7. IMPEGNI

- 1. I pagamenti dell'intervento SRA01 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati gli impegni riportati nei seguenti commi che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.
- 2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di impegno; in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni). La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
- 3. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
 - a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
 - b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (come definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116) ed i subentri agli impegni;
 - d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- 4. È ammessa l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva all'interno del 20% di adeguamento in aumento (estensione impegno, entro il 3° anno) rispetto alla domanda di sostegno. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20% non è riconosciuto alcun indennizzo.
- 5. È previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad <u>appezzamenti fissi</u>).
- 5. Le aziende aderenti al tipo di intervento devono applicare in regime SQNPI le disposizioni tecniche per le colture riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) vigenti della Regione Abruzzo, articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. Nel caso di approvazione di Disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione. Le norme di produzione integrata contenute nel DPI si distinguono in "Tecniche agronomiche –parte generale e parte speciale" e "Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti" i cui aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura. I soggetti beneficiari, durante il periodo d'impegno, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dagli aggiornamenti annuali dei DPI. Per le colture non riportate nel DPI regionale si farà riferimento alle Linee Guida nazionali approvate.

- 7. Consulenza aziendale: i beneficiari degli aiuti previsti dall'intervento ACA 1, se fanno uso di prodotti fitosanitari, nel rispetto del D.lgs. 150/2012 e rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, dovranno avvalersi della consulenza di un tecnico in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (consulenza che può essere svolta anche da un tecnico della struttura associativa cui l'azienda aderisce). I consulenti si avvarranno delle indicazioni dei Servizi Tecnici Regionali, quali organi di coordinamento dell'assistenza tecnica (anche attraverso le indicazioni dei Bollettini Tecnici Regionali di produzione e Difesa Integrata) e su richiesta invieranno i dati del monitoraggio, anche attraverso specifici software o piattaforme web. Il consulente dovrà essere scelto tra quelli presenti nella lista predisposta dalla regione e pubblicata sul sito https://sanita.regione.abruzzo.it/it/canale-prevenzione/prodotti-fitosanitari. In caso di scelta di un consulente abilitato da altra regione italiana il modello predisposto dovrà essere corredato dal certificato di abilitazione PAN del consulente scelto. In caso di revoca, la nomina del nuovo consulente dovrà essere comunicata al SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' –DPD019, entro 30 giorni.
- La scelta del consulente va indicata sulla domanda di sostegno/pagamento, (Elenco dei Consulenti PAN abilitati).

 8. Vengono di seguito elencati gli impegni principali previsti dall'intervento ACA 1-Produzione Integrata- del PSN 2023-2027 e CSR della Regione Abruzzo, riportati nel DPI (aggiornamento annuale):

| a) Gestione del suolo | Pendenza delle superfici (med | lia) | |
|--------------------------|--|--|--|
| Tipo colture | Maggiore del 30% | Tra il 10 e il 30 % | Pianura |
| Erbacee | Sono consentite, esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione. | Sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature. E' obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione. | Per le colture che richiedono la tecnica della pacciamatura la stessa deve essere realizzata mediante materiale vegetale (paglie, residui colturali, ecc.) o in alternativa con teli biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013 (materiali biodegradabili per uso in agricoltura e orticoltura). |
| Arboree | All'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. E' obbligatorio l'inerbimento nell'interfila, anche con vegetazione spontanea gestita con sfalci. | Per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosolimosa, argilloso-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, francoargillosa e franco-sabbiosoargillosa. Nel periodo primaverile-estivo (1 aprile al 31 ottobre) in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicatura a una profondità massima di dieci cmo la scarificatura. Sono ammissibili le operazioni di semina ed interramento del sovescio; in questo caso, tuttavia, il sovescio andrà eseguito a filari alterni. | Obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale; Nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni; Sono ammissibili nelle colture arboree le operazioni di semina ed interramento del sovescio. L'impegno dell'inerbimento non si applica nei primi 2 anni di impianto della coltura arborea. |

b) Avvicendamento colturale

Adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture principali; prevedere nel quinquennio al massimo un ristoppio per ogni coltura, fatto salvo quanto riportato dal DPI, al quale si rimanda, per quanto concerne le indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le medesime colture per il ritorno sulla stessa superficie e le ulteriori limitazioni di successione.

c) Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).

Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico:

- per le colture erbacee da pieno campo occorre far ricorso a semente certificata;
- -per le colture ortive si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE", accompagnato laddove previsto- da passaporto delle piante CE e dal documento di commercializzazione, prodotto secondo le norme tecniche nazionali (D.M. 14.04.97);
- -per le colture arboree (piante, marze e portinnesti) si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato virus esente", o "virus controllato". In assenza di tale materiale potrà essere autorizzato, in deroga, materiale CAC, secondo le norme tecniche nazionali;
- -Fatta salva la normativa fitosanitaria vigente, l'autoproduzione del materiale di propagazione è ammessa solo nel caso in cui l'azienda utilizzi:
- a- risorse genetiche vegetali inserite nell'Anagrafe Nazionale della Biodiversità di Interesse agricolo e Alimentare o nel registro regionale delle risorse genetiche autoctone;
- b- ecotipi specificatamente elencati nei disciplinari regionali;
- c- varietà in conservazione iscritte nel registro nazionale.

Lo scambio e la vendita di sementi tra agricoltori sono consentiti solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

d) Analisi del terreno

Esecuzione di almeno un'analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, all'inizio del periodo d'impegno (entro il primo anno di impegno). L'analisi del terreno ha validità di 5 anni per le colture erbacee; per le colture arboree è valida l'analisi eseguita all'impianto ma entro i 5 anni precedenti dall'adesione all'operazione; nel caso di impianti già in essere va ripetuta l'analisi (che può limitarsi alle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile).

Non è possibile desumere i parametri analitici puntuali dalle carte pedologiche territoriali o di fertilità disponibili in Abruzzo.

Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi.

L'operatore associato che opera in regime di qualità SQNPI, nel caso in cui abbia curato da almeno 5 anni la predisposizione e l'attuazione del piano di fertilizzazione presso le aziende degli associati, può individuare l'area omogenea anche oltre i confini aziendali, sempre nel rispetto dei suddetti requisiti.

e) Fertilizzazione e Piano di fertilizzazione

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura nel rispetto dei risultati delle analisi del terreno.

Per il primo anno di adesione, se non disponibili i parametri analitici del suolo, è valida una stesura provvisoria del piano di fertilizzazione, da "correggere" una volta che si dispone dei risultati delle analisi, prendendo a riferimento i livelli di dotazione elevata; pertanto, nelle more della compilazione del piano di concimazione l'azienda agricola è tenuta a rispettare le tabelle di concimazione a dose standard riportate nelle rispettive schede di fertilizzazione.

Non è ammesso l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, ad eccezione di quelli di esclusiva provenienza agroalimentare. Sono impiegabili anche i prodotti i cui principi attivi siano inseriti nell'elenco II del Reg. CE 889/2008 (agricoltura biologica).

Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi.

f) Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e pesticidi

Rispetto di quanto riportato nella normativa vigente, in particolare:

Nel Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Nel D.M. MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012", requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico:

- conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico) o tramite una specifica consulenza aziendale;
- l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato;
- rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

g) Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti in base ai dati di monitoraggio aziendali (o comprensoriali se l'azienda aderisce a strutture associate che svolgono il servizio di assistenza tecnica) delle avversità fitosanitarie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel DPI vigente.

Obbligo di utilizzare, per ciascuna coltura, solo i principi attivi ammessi e riportati, secondo le modalità previste, nel DPI vigente.

Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (Litri o Kg/ha) riportati nel DPI vigente per ciascuna coltura.

Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli interventi (dati di monitoraggi, campionamento dei frutti) sui registri delle operazioni colturali (Registro Agronomico e allegati).

h) Regolazione Attrezzature Distribuzione Prodotti Fitosanitari

Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a regolazione, presso centri autorizzati, secondo quanto disposto in materia dalla Giunta Regionale e riportato nel DPI Abruzzo (i cui aggiornamenti sono consultabili sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura). La regolazione dovrà essere eseguita ad intervalli massimi di 3 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti, operando così in conformità ai punti A.3.7 e A.7.3.3 del PAN (Piano d'Azione Nazionale del D.Lgs. 150/2012 in applicazione della Direttiva CE 2009/128) approvato con D.M. 22/01/2014.

i) Registrazioni delle operazioni colturali

Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, nonché del registro dell'irrigazione (per le aziende irrigue); negli anni successivi al primo verranno definite eventuali altre modalità di tenuta dei registri.

E' autorizzata la compilazione informatizzata attraverso software e/o piattaforme web; le stampe prodotte da tali sistemi, per essere considerate valide, dovranno avere contenuti informativi conformi a quelli presenti nei corrispettivi registri gestiti su supporto cartaceo.

La registrazione andrà effettuata entro 30 gg dalla data dell'operazione colturale.

j) Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dal DPI vigente.

<u>In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento.</u> Le aziende irrigue, per ciascuna coltura, devono:

- 1. Disporre dei dati termo-pluviometrici e registrarli;
- 2. Determinare il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento irriguo;
- 3. Registrare le date e i volumi delle irrigazioni effettuate;
- 4. Utilizzare efficienti tecniche di distribuzione irrigua.

Tali vincoli valgono anche nei casi di forniture irrigue non continue.

- 1. Dati termo-pluviometrici
- I dati termo-pluviometrici possono essere quelli aziendali ricavabili da pluviometro o da capannina meteorologica e in questo caso è richiesta la loro registrazione, oppure, qualora disponibili quelli messi a disposizione dalla Regione Abruzzo o da altro Ente accreditato.

La registrazione dei dati termo-pluviometrici non è obbligatoria per le colture irrigate tramite impianti microirrigui e per le aziende la cui S.A.U. è inferiore a 1 ha.

- 1. Volume massimo di adacquamento per ciascun intervento irriguo:
 - -esso può essere determinato attraverso un bilancio idrico della coltura che tenga conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione.

In relazione alle esigenze dell'azienda il bilancio idrico delle colture può essere redatto utilizzando in alternativa:

-supporti aziendali specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici basati anche su informazioni fornite da servizi di assistenza tecnica pubblica o privata) basati su strumenti tecnologici (ad es. pluviometri, tensiometri ecc.).

<u>Per le aziende che non elaborano il bilancio idrico delle colture</u>, il volume massimo di adacquamento di riferimento per ciascun intervento è in funzione del tipo di terreno come riportato nel DPI, **"Linee guida alla Irrigazione"** <u>a cui si rimanda, e nelle note tecniche di coltura.</u>

- <u>I singoli disciplinari di coltura</u> possono, inoltre, definire anche il volume massimo di adacquamento stagionale.
- 3. Registrazione delle date e dei volumi delle irrigazioni:
- -esse vanno effettuate nel **REGISTRO IRRIGAZIONE**, riportato nel DPI (<u>l'adempimento è richiesto limitatamente alle aziende ricadenti in aree irrigue e che praticano colture per le quali è ammessa l'irrigazione</u>).

Nel caso di:

- irrigazione per aspersione occorre registrare data e volume di irrigazione utilizzato per ogni intervento. Per le sole aziende di superficie aziendale inferiore a 2 ha deve essere indicato, almeno, il volume di irrigazione distribuito per l'intero ciclo colturale prevedendo, in questo caso, l'indicazione delle date di inizio e fine irrigazione;
- micro-irrigazione occorre registrare il volume d'irrigazione per l'intero ciclo colturale e le date d'inizio e fine irrigazione.
- 4. Efficienti tecniche di distribuzione irrigua:

Devono essere utilizzate efficienti tecniche di distribuzione irrigua (es. irrigazione a goccia, micro-irrigazione, subirrigazione, pioggia a bassa pressione ecc.) compatibilmente con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi sul territorio. Per i nuovi impianti di colture arboree, realizzati successivamente alla data di adesione, è vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento ad eccezione di quelli alimentati da consorzi di bonifica che non garantiscono continuità di fornitura.

9. È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 "Produzione biologica" o di altri interventi agro climatico ambientali più impegnativi dal punto di vista ambientale.

- 10. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento del SQNPI -PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SQNPI- durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.
- 11. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115.
- 12. I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:
 - a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
 - b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

ART. 8. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

- 1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2027).
- 2. Al fine di garantire il rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14 maggio 2023, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sull'intervento SRA 1 senza che vi sia un'interruzione degli stessi. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) è erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

ART. 9. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

- L'intervento ACA 1 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con gli interventi ACA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, ACA 6 - Cover crops ed unicamente all'azione 1 dell'intervento ACA 19 - Riduzione impiego fitofarmaci (ACA 19.1) del CSR Abruzzo 2023-2027. Esso è compatibile e cumulabile anche con l'intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna.
- 2. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dagli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, del PSP 2023-2027³ posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.
- 3. L'intervento ACA 1 potrà essere attivato anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

ART. 10. ENTITÀ DEL SOSTEGNO

- 1. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione.
- 2. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
- 3. I premi per le diverse azioni sono riportati nel seguente prospetto:

| Premi proposti per tipologia colturale | | | |
|--|----------|--|--|
| Tipologia colturale | Importo | | |
| Seminativi | 120 €/ha | | |
| *Foraggere avvicendate | 80 €/ha | | |
| Ortive | 330 €/ha | | |
| Olivo da olio | 280 €/ha | | |

³ Si riferisce ai seguenti regimi ecologici del Primo Pilastro della PAC (FEAGA): Eco-schema 2 "Inerbimento delle colture arboree", Eco-schema 3 "Salvaguardia degli olivi di particolare valore paesaggistico", Eco-schema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" e Eco-schema 5 "

| Vite da vino | 480 €/ha |
|--------------|----------|
| Fruttiferi | 500 €/ha |

^{*}Sono escluse le foraggere non avvicendate compreso i pascoli magri.

- 4. Il livello degli aiuti resta in ogni caso subordinato all'approvazione e successive revisioni del PSP.
- 5. Con riferimento agli impegni assunti a valere sulla "Misura 10.1.1 Produzione integrata-" del PSR 2014/22 della Regione Abruzzo annualità 2022" si specifica quanto segue:
 - a. I beneficiari che terminano gli impegni assunti con la domanda di sostegno dei relativi bandi 2018 o 2022, fermo restando il completamento del periodo d'impegno assunto possono assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA1 della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente. Il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno primo gennaio) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione

ART. 11. DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1. Le risorse destinate all'intervento SRA1 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano, come da CSR Abruzzo approvato con DGR 586/2022, ad € 30.000.000,00 (euro trentamilioni). Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2023 da assegnare all'azione SRA1 "Produzione integrata" è pari ad euro 8.000.000,00 (euro ottomilioni,00).
- 2. Per l'attuazione dell'intervento ACA1 sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e saranno formate eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.
- 3. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento ACA1, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio proquota per tutti gli ammessi.
- 4. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

ART. 12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 1. Ai fini del presente intervento, sono riconosciute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116:
 - a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e. il decesso del beneficiario;
 - f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
- 2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio Promozione delle filiere e biodiversità, Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro

rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

ART. 13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

- 1. Per "cessione di un'azienda" si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il "cedente" è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il "cessionario" è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.
- 2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve ipso facto a tale adempimento.
- Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.
- 4. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
- 5. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

ART. 14. CLAUSOLA DI REVISIONE

- 1. E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
 - a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
 - b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
- 2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ART. 15. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

MODALITÀ

- 1. Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, al Servizio Promozione delle Filiere mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore;
- 2. Le modalità di presentazione sono:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
 - c) le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Abruzzo,

corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a dpd019@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre il 15 settembre 2023.

- Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
- 4. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.
- 5. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
- 6. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 7. Domande iniziali: dalla data di apertura del portale SIAN sino al 15/05/2023, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, o dall'Organismo Pagatore.
- 8. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.
- Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

ART. 16. MODIFICA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, inclusi i casi di ritiro parziale o totale e di correzione di errori palesi, verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

ART. 17. CONTROLLI E SANZIONI

- 1. L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene, oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle misure" (VCM) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
- 2. Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.
- 3. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART. 18. PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale".

ISTRUTTORIA MANUALE

- 2. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.
- 3. L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:
 - a) presa in carico automatica
 - b) assegnazione delle domande agli istruttori.
 - c) verifica della ricevibilità della domanda
 - d) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
- 4. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

EROGAZIONE DEI PREMI

- 5. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
- 6. Il pagamento avviene:
 - a) Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
 - b) Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
- 7. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.
- 8. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 9. Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni unionali, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.
- 10. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
- 11. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. dell'articolo 2 della L.n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

- 1. Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
 - a) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
 - c) Ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 20. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi,

regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

- 2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
 - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, competenti: Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
 - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 -SRA-1;
 - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente dell'Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
 - d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità;
 - e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
 - f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
 - g) Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2023 (salvo proroghe);
 - h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile.

ART. 21. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
- 2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
- 3. Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

SEZIONE III – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo nella politica agricola comune;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".

Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del DIgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

STA: Servizio territoriale per l'agricoltura; struttura decentrata competente per territorio

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile IL RESPONSABILE Dott. Rocco Antonio ZINNI (firmato elettronicamente) i sensi dell'art. 23 del C.A.D. Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità
Il Dirigente del Servizio
Drett. Carlo MAGGITTI
(firmato digitalmente)
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico





TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC F7ECAC8B0C566BB600F3645FFB59A9DB2F708E7DC8C6011D2AB290BC8FFA1063

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: CARLO MAGGITTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA Nr. determina DPD019/261 Data determina 28/12/2022 Progressivo 19766/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

IDENTIFICATIVO RAEFMVB-126809

PASSWORD yFeLD

DATA SCADENZA 29-12-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

